



Comune  
di **Argenta**

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione  
n. **96**  
del 25/11/2013

## **Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

Seduta pubblica

**OGGETTO: Approvazione Regolamento per la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici del Comune di Argenta (ex art. 14 D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33)**

L'anno **Duemilatredici** e questo dì **Venticinque** del mese di **Novembre** alle ore **19.30**, in Argenta, nella sede Comunale, nella sala delle adunanze.

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e dall'art. 10 dello Statuto Comunale e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. Fatto l'appello risultano:

### **Presenti**

FIorentini ANTONIO  
LEONI SARA  
VOLPI ANGELA  
BASSI ANDREA  
GIBERTI FABRIZIO  
MANZOLI REMO  
MINGOZZI MARCELLA  
SIMONI LUCA  
CAI NADIA  
GHESINI LANFRANCA  
MANCINI DAVIDE  
ZANOTTI DAVIDE  
GAMBERONI ENRICO  
BOLOGNESI PAOLO  
STROZZI GABRIELE  
PEZZETTA SILVANO  
AZZALLI GABRIELLA  
CHECCOLI MARCO  
GAIANI CESARE

### **Assenti**

DALPOZZO DANIELE  
BRINA GIUSEPPE

Totale presenti: 19

Totale assenti: 2

Sono presenti gli Assessori:

Baldini A., Orioli L., Conficconi A., Borea S., Gomedi I.

Giustificano l'assenza i Signori :

Assiste il Segretario Generale: Cavallari Dott.ssa Ornella.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta la Sig.ra Leoni Sara Presidente, dichiara aperta la seduta.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

1) GIBERTI FABRIZIO  
3) STROZZI GABRIELE

2) MANZOLI REMO

il Consiglio prende in esame gli oggetti entro indicati

*Il Sindaco e il Consigliere Mingozzi hanno lasciato la seduta. Il Consigliere Gaiani rientra in aula*

**Presenti n. 17 Consiglieri**

**Seduta del 25/11/2013**

**Nr. 96**

**OGGETTO:** Approvazione Regolamento per la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici del Comune di Argenta (ex art. 14 D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33)

**Sara Leoni – Presidente:** Undicesimo Punto - approvazione regolamento per la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici del comune di argenta (ex art. 14 d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33). Passo la parola alla dott.ssa Cavallari.

**Ornella Cavallari – Segretario Generale:** Il regolamento riguarda praticamente la disciplina sulla trasparenza e pubblicità dei dati ed informazioni anche reddituali e non solo reddituali e patrimoniali degli amministratori comunali. Riprende le disposizioni del Decreto Legislativo 33, appunto, dell'art. 14 e sostituisce il regolamento che abbiamo approvato in febbraio di questo anno, relativo alla stessa situazione, ma emanato in virtù dell'art. 41 bis del testo unico abrogato, appunto, dall'art. 14 del Decreto Legislativo 33 e sostituito da questo. In realtà il regolamento ripropone pedissequamente il dettato normativo, è stato visto in commissione consiliare, in conferenza dei capigruppo, per cui non so se c'è bisogno di qualche delucidazione sono qui, altrimenti lo illustriamo non so, dite voi.

**Sara Leoni – Presidente:** Interventi? Passo la parola alla Consigliera Azzalli.

**Gabriella Azzalli – Consigliere (A.R.):** La domanda è politica, l'ho sottoposta anche al segretario quando ci siamo trovati in commissione ma ovviamente la domanda non era rivolta alla persona giusta per il ruolo che lei ricopre. Mi chiedevo se il regolamento che è sicuramente ineccepibile dal punto di vista dell'adeguamento alla nuova normativa, poteva contenere, se l'amministrazione l'avesse voluto, anche qualcosa di più, cioè la trasparenza e per quello che dicevo, per questo che ho detto prima quando ho replicato la mia interrogazione, cioè la pretesa della trasparenza rispetto ad altri incarichi, altre funzioni che non fossero soltanto quelle strettamente previste dalla legge. Se la risposta è che una volontà politica quella di adeguare semplicemente al dettato normativo, e di conseguenza è una volontà politica quella di non ampliare il campo, non la ritengo condivisibile e credo che ci siano in questi giorni esponenti del partito politico che fa capo a questa maggioranza che in tutti i modi stanno dicendo che siamo in un momento in cui c'è un problema di moralità pubblica, siamo di fronte ad una crisi e non si possono più spendere determinate cifre. Allora se mettiamo la lente di ingrandimento sulle centinaia di euro che vengono date ai componenti del consiglio di partecipazione, dobbiamo secondo me per coerenza pretendere di rendere pubblici i compensi non soltanto degli amministratori pubblici così come la legge prevede, ma anche dei vari dirigenti pubblici, ed è per questo che secondo me è opportuno che l'amministrazione faccia una valutazione di tutto campo. Credo che sia più interessante sapere quanto costa all'amministrazione comunale un dirigente della sua società, quanto costa magari il benefit dell'auto aziendale piuttosto che del cellulare, piuttosto che dell'ipad gratuito, credo che interessi più questo piuttosto sapere che i 200,00 euro che diamo al presidente del consiglio di partecipazione glieli diamo perché un rimborso chilometrico dalla frazione al capoluogo per venire ad assistere al consiglio comunale o per fare la riunione al quale è stato convocato. Se questo è il criterio, chiedo che l'amministrazione adotti lo stesso tipo di coerenza anche rispetto a tutto il resto.

**Sara Leoni – Presidente:** Assessore Baldini.

**Andrea Baldini – Vicesindaco:** Questa amministrazione anche in passato ha dimostrato di superare i termini di legge, la trasparenza che abbiamo messo a disposizione è sempre stata oltre a quella che c'è stata richiesta, così come dicevo prima, lo stesso vale per i dirigenti di Soelia e poi vedremo a quale livello è opportuno fermarci semmai ci sarà un livello in cui ci si deve fermare, anche perché con questa ottica tutto è giusto che sia rintracciabile se questo è il punto di partenza. Credo che non ci siano i termini del quanto costa il tablet se individuato come strumento di lavoro, anche perché chi fa il direttore di un'azienda, non è il rappresentante di quell'azienda in termini politici ma è una figura operativa ed alla quale credo gli strumenti operativi debbano essere dati a prescindere. Il parallelismo in questo caso è inopportuno perché quelli che facciamo rispetto ai costi di partecipazione non è un esercizio di pubblicità rispetto alla spesa ma quanto il tentativo di ricondurre all'interno di quelli che sono gli obblighi di legge, un'attività attraverso il regolamento comunale. In questo caso stiamo recependo gli obblighi di legge, quello che ci viene richiesto è fare di più, quindi l'azione che stiamo cercando di portare avanti, ma non lo facciamo da oggi perché è divenuto più urgente farlo, ma lo facciamo da anni, è quello di cercare di dare visibilità pubblica a tutto quello che ci viene richiesto. Ci è scappato in questi anni, questo ce ne facciamo una colpa, qualche termine di risposta di accesso agli atti, su questo ci siamo sentiti in quel caso, in quei due casi non perfettamente rispondenti a quanto richiesto ma sappiamo in coscienza nostra di aver lavorato sempre per rendere pubblico tutto quello che si è fatto all'interno di questa amministrazione e della partecipata.

**Sara Leoni – Presidente:** Altri interventi? Passo la parola alla Consigliera Azzalli.

**Gabriella Azzalli – Consigliere (A.R.):** Non ho capito la risposta alla domanda però, forse perché io l'avevo condita con delle considerazioni che lei ha definito improprie, non ho capito se la scelta di fare questo regolamento semplicemente rispondendo al dettato normativo è una scelta politica perché riguarda questo tipo di regolamento, perché si ritiene che questo regolamento vada bene così ma d'altro canto, però, si intende rispondere dando coerenza alla propria idea di trasparenza, se è questo che voleva dire, va bene comunque, cioè voglio dire non è necessario che sia dentro questo regolamento per forza di cose, però l'invito che faccio è quello di, consentitemi il termine, di uscire dall'ipocrisia che è una cosa che personalmente mi dà molto fastidio, cioè gli sprechi veri, ma questo non lo dico soltanto io, io ho la passione come credo molti di voi per la politica e me la guardo, mi guardo i talk-show, mi guardo Omnibus la mattina prima di andare in studio perché mi interessa molto, e tutti quanti dicono in modo chiaro e tondo che molti sprechi ci sono dentro quelle circa 8.000 ex municipalizzate che fanno parte del nostro sistema paese. Però nessuno ci vuole mettere mano. Questi sono luoghi nei quali ex politici non escono dal sistema finché non arrivano all'età pensionabile. Anche ad Argenta questo succede e questo davanti agli occhi di tutti, quindi inutile che ci raccontiamo, tutte le volte ci nascondiamo dietro "no, è la partecipata della holding" oppure "no, è.." insomma c'è tutte le volte un cavillo legale, giuridico, che figuriamoci se non.. è il mio mestiere quindi so benissimo che c'è un cavillo giuridico per negare al cittadino di conoscere le cose come stanno. Allora, facciamo questo sforzo, diciamo esattamente quanto ci costano i dirigenti non solo della società principale ma anche delle partecipate, diciamo chiaramente quante macchine aziendali hanno, adesso magari il riferimento all'ipad non era il più consono, però il senso credo che si sia capito, se non si è capito cercherò, è colpa mia perché non sono sufficientemente chiara.

**Sara Leoni – Presidente:** Passo parola al Consigliere Gaiani.

**Cesare Gaiani - Consigliere (Minoranza):** Ma cade a fagiolo questo intervento perché

sembra quasi che il sottoscritto cadesse dalla luna o anzi fosse un marziano, perché era diverso il discorso, perché parlava di regolamenti di trasparenza. Condivido in parte quello che ha detto il consigliere Azzalli tranne una piccola cosa che io sono perché la trasparenza vale per tutti, punto, indipendentemente dalla cifra, punto. Non a caso proprio è stato citato il CDP nel quale sto procedendo a fare la verifica dei dati per poi fare la segnalazione all'ente sovraordinato al controllo, si dice, anche perché sono emerse delle cose che in questo caso, se vi andate a leggere bene questo regolamento, che fa riferimento comunque ad una legge dello stato, non fa riferimento ad un qualsivoglia, chiamalo così, interpretazione. No, no! questa mette in pratica una legge dello Stato. Allora la domanda che si fa in questo caso se questa vale per un semplice, uso questo termine, consigliere comunale, vale esattamente per tutti. Sono convinto che vi sia una, come dire, forzatura che però non va ad inficiare quello che poi è l'oggetto e l'obiettivo quindi non vale neppure la pena metterla perché alla fine, quando si va a parlare, si ripete i 15 giorni, nell'ipotesi in cui le dichiarazioni risultano anche su segnalazione esterna al Comune incompleta o errata, cioè questo significa, tradotto proprio in parole concrete, se c'è qualcuno che fa la spia, che vede che quello che l'amministratore pubblico non corrisponde alla sua situazione e lo segnala, l'amministrazione procede con la verifica di quanto affermato da chi, ho usato la spia per dire un soggetto terzo al di fuori dell'amministrazione. Scusate, è d'obbligo quello che dico anche sul funzionamento di tutti gli organi, CDP compresi. Guardate la legge o tutto quello che si sta facendo, dà ragione a quanto sollevato dal sottoscritto, sollevato, non accusatorio, sollevato. Dove ho detto che c'è stata una carenza da parte dell'amministrazione sul controllo. Questo è quello che ha detto il sottoscritto, quindi lo dirò a forza di stufarmi perché circolano voci completamente al rovescio. Non è così, l'amministrazione ha proposto una variazione del regolamento del CDP che non è oggetto, ma sulla base di questa normativa, lo ha detto il vicesindaco, ho avuto il modo di ascoltare, ho aspettato un attimo ad entrare, sulla cosiddetta trasparenza. La trasparenza è richiesta a gran voce, probabilmente perché la politica o chi per esso, chi la gestisce, ha dato un cattivissimo e sta dando un cattivissimo, anzi spregevole esempio dell'utilizzo dei fondi dei soldi pubblici. Allora, quando si parla di soldi pubblici, si parla di soldi pubblici, punto. E non "ma sì però non sono questi gli sprechi". No, non è vero, vanno trattati tutti nello stesso modo. Quindi se questo è obbligatorio per legge in base all'ultimo 174, poi dopo tutte le varie trasformazioni, deve essere adesso obbligatoria per tutti. Lo si sta facendo? Bene, benissimo, sarà opportuno che chi non potrà più incorrere in questo errore ovviamente non incorrerà, c'è però un problema di fondo: adesso sta emergendo tutto il pregresso. Non sta emergendo quello che non si può più fare, sta emergendo quello che è successo in regione, quello che è successo in varie regioni, cioè sta emergendo tutto. Quindi è un dovere, il controllo.

**Sara Leoni – Presidente:** Altri interventi? Se non ci sono interventi, ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione del punto. Favorevoli? Unanime.  
Chiudo il Consiglio Comunale, buona serata.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **VISTI:**

- il Decreto Legislativo 27.10.2009 n° 150 *"Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;
- il Decreto Legge 10.10.2012 n° 174 *"Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone"*

terremotate nel maggio 2012", ed in particolare l'art. 3, comma 1, come modificato dalla Legge di conversione del 7.12.2012 n° 213 che recita: "Nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 41 è inserito il seguente: «Art. 41-bis. - (Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo). - 1. Gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono tenuti a disciplinare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza. La dichiarazione, da pubblicare annualmente, nonché all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente riguarda: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie. 2. Gli enti locali sono altresì tenuti a prevedere sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza all'onere di cui al comma 1, da un minimo di euro duemila a un massimo di euro ventimila. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;

- la Legge 6.11.2012 n° 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed in particolare la disciplina introdotta dai commi 35 e 36 dell'art. 1 di seguito riportati:

**"35.** Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità a carico delle amministrazioni pubbliche;

b) previsione di forme di pubblicità sia in ordine all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;

c) precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui alla lettera a) devono concernere almeno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica;

d) ampliamento delle ipotesi di pubblicità, mediante pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione;

e) definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalità di elaborazione dei relativi formati;

f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui al presente comma anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità;

g) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria;

h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, delle responsabilità e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione."

**"36.** Le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi del comma 35 integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a

*fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione."*

**RICHIAMATA** la Legge 5.7.1982 n. 441 "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti";

**ATTESO** che in data 5.4.2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 14.03.2013 n° 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" predisposto in attuazione dei principi e criteri di delega previsti dal sopra citato art. 35 della Legge 190/2012;

**VISTI** in particolare l'articolo 14 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico"; l'articolo 47 rubricato "Sanzioni per casi specifici" e l'articolo 53 rubricato "Abrogazione espressa di norme primarie" del Decreto Legislativo 33/2013 e la nuova disciplina dagli stessi prevista in materia di pubblicazione della condizione reddituale e patrimoniale dei componenti dei titolari di incarichi politici e i relativi atti di nomina o di proclamazione o convalida, che ha modificato ed integrato la Legge n. 441/1982 in materia di pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive ed ha abrogato l'art. 41-bis del D.Lgs. 267/2000 sopra indicato, introducendo nuovi obblighi ed un regime sanzionatorio speciale in relazione alla mancata o incompleta comunicazione delle informazioni soggette alla pubblicazione;

**VISTE** le Linee Guida emanate dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (C.I.V.I.T.) con delibere n. 105/2010 e n. 2/2012 e le indicazioni nelle stesse riportate con particolare riferimento alle finalità di promozione della diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza quale forma di controllo sociale dell'operato delle stesse;

**RICHIAMATA** in proposito la deliberazione della Giunta comunale n 232 del 12/11/2012 ad oggetto: "Approvazione programma triennale per la legalità e la trasparenza - Anni 2011-2013 - ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 150/2009 ";

**RITENUTO** pertanto necessario, alla luce della normativa suindicata ed in particolare dell'articolo 11 della Legge n° 441/1982 e successive modifiche ed integrazioni , provvedere all'approvazione di un regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo del Comune di Argenta;

**VISTO** lo schema di regolamento all'uopo predisposto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VISTO** che il suddetto Regolamento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti nella seduta del 12/11/2013;

**VISTI:**

- lo Statuto del Comune di Argenta;
- il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnica;

Con il seguente risultato della votazione resa palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti: n. 17

Voti favorevoli: unanimi

**D E L I B E R A**

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'allegato "**Regolamento per la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici del Comune di Argenta**" istituito ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che:
  - il regolamento entra in vigore con l'esecutività della presente deliberazione che lo approva;
  - dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le precedenti disposizioni regolamentari in materia sono abrogate; in particolare il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti, il "Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dei dati di reddito e patrimoniali dei titolari di cariche elettive e di governo (art. 41 bis del D. Lgs n. 267 del 18/8/2000)", approvato con atto di CC n 8 del 18/2/2013;
4. di comunicare alla Prefettura di Ferrara l'adozione del presente provvedimento.
5. al solo fine di facilitare la presentazione dei dati e attestazioni di cui al presente regolamento, l'Amministrazione metterà a disposizione sul sito internet del Comune, senza alcun vincolo di di utilizzo, apposita modulistica che gli Amministratori potranno, a loro scelta utilizzare

**Parere espresso ex art. 49 D.Lgs. 267/2000**

**Parere regolarità tecnica: favorevole**

f.to in digitale Dott.ssa Ornella Cavallari

**COMUNE DI ARGENTA**  
Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO  
PER LA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE  
DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI  
*(ex art. 14 d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33)*

*approvato dal Consiglio Comunale  
con deliberazione n. \_ del \_  
entrato in vigore dal \_\_\_\_\_*



## **INDICE**

- Articolo 1 - Oggetto, efficacia e pubblicità del regolamento.
- Articolo 2 - Definizioni.
- Articolo 3 - Dichiarazioni, attestazioni, informazioni e dati da pubblicare.
- Articolo 4 - Termini e modalità del deposito e della pubblicazione.
- Articolo 5 - Responsabile della vigilanza e della comminazione delle sanzioni, adempimenti conseguenti al non rispetto dell'obbligo del deposito o dell'aggiornamento dei documenti.
- Articolo 6 - Integrazione e rettifica della dichiarazione
- Articolo 7 - Sanzioni
- Articolo 8 – Entrata in vigore
- Articolo 9 – Disposizioni finali
- Articolo 10 – Norme di rinvio

## **Articolo 1**

### **OGGETTO, EFFICACIA E PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (di seguito: d.lgs. 33/2013), disciplina le modalità utili presentazione da parte dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico di questo Comune, dei documenti e delle informazioni concernenti la loro situazione patrimoniale, da pubblicare, ai fini della trasparenza, sul sito web istituzionale, e stabilisce le sanzioni pecuniarie amministrative da applicare per le eventuali violazioni dei correlati obblighi.

2. Il presente regolamento:

- a) diviene efficace il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione con cui è approvato;
- b) è pubblicato a tempo indeterminato, in formato non modificabile, sul sito web istituzionale di questo Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" il cui file è reso accessibile e scaricabile gratuitamente da parte di chiunque;
- c) si ha per conosciuto da parte dei titolari destinatari dello stesso con la sua pubblicazione sul sito web istituzionale;
- d) è consegnato in copia, tempestivamente, a tutti i titolari non appena sia intervenuta la loro proclamazione o nomina.

## **Articolo 2**

### **DEFINIZIONI**

1. Per "titolare" o "titolari" si intendono coloro che sono titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013, in particolare:

- il sindaco, i consiglieri comunali, gli assessori comunali;
- i titolari di esercizio di poteri di indirizzo politico;

2. Per "documenti", si intendono le dichiarazioni e le attestazioni e i dati previsti dall'articolo 14 del d.lgs. 33/2013.

3. Per "mandato" si intende il periodo di durata del mandato o dell'incarico politico a cui ciascun titolare è rispettivamente eletto o nominato.

4. Per "sezione "Amministrazione trasparente"" si intende la sezione del sito web istituzionale di questo Comune, strutturato secondo la Tabella 1. dell'Allegato al d.lgs. 33/2013, liberamente e gratuitamente accessibile da parte di chiunque ne abbia interesse attraverso un apposito link posto nella homepage del predetto sito, nella cui sottosezione di 2° livello rubricata "Organi di indirizzo politico-amministrativo" della sottosezione di 1° livello rubricata "organizzazione" sono pubblicate le dichiarazioni di cui all'articolo 3.

## **Articolo 3**

### **DICHIARAZIONI, ATTESTAZIONI, INFORMAZIONI E DATI DA PUBBLICARE**

1. Ciascun titolare deposita le dichiarazioni, le attestazioni, le informazioni ed i dati riferiti alla propria situazione patrimoniale di cui al comma 1 dell'articolo 14 del d.lgs. 33/2013, di seguito indicati:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le seguenti dichiarazioni ed attestazioni :

f.1) ex art. 2, comma 1, n. 1, legge 441/1982:

una dichiarazione, su cui apporre la formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", concernente:

- i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
- le azioni di società;
- le quote di partecipazione a società;
- l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;

f.2) ex art. 2, comma 1, n. 2, legge 441/1982:

la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

f.3) ex art. 2, comma 1, n. 3, legge 441/1982:

una dichiarazione, su cui apporre la formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", ex art. 2, comma 1, n. 1, legge 441/1982, concernente:

- le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte.

Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

f.4) ex art. 3 legge 441/1982:

- un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla su riportata lettera f.1) intervenute nell'anno precedente;

- copia della dichiarazione dei redditi;

entrambe da depositare entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

f.5) ex art. 4 legge 441/1982:

- una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla su riportata lettera f.1) intervenute dopo l'ultima attestazione, da depositare entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio;

- una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, da depositare entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine.

2. E' obbligo del titolare depositare, unitamente ai documenti riferiti alla sua situazione patrimoniale:

- le dichiarazioni e le attestazioni di cui alla lettera f) del comma 1 riferite al suo coniuge non separato legalmente ed ai suoi parenti entro il secondo grado (padre e madre - figli legittimi, naturali riconosciuti, adottati - fratelli e sorelle germani e consanguinei), se consenzienti;

- il documento comprovante il consenso espresso dai soggetti di cui alla precedente alinea finalizzato al deposito ed alla pubblicazione dei predetti documenti a norma dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013.

3. Ai fini di dare evidenza sul sito istituzionale dell'eventuale mancato consenso di tutti o di alcuni dei soggetti di cui al comma 2 alla pubblicazione dei documenti attestanti rispettivamente la loro situazione patrimoniale, il titolare è tenuto a dichiarare quali dei predetti soggetti non hanno espresso il consenso che egli ha richiesto.

#### **Articolo 4**

#### **TERMINI E MODALITA' DEL DEPOSITO E DELLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI**

1. Fatti salvi i diversi termini stabiliti dalla legge per il deposito dei documenti di cui alle lettere f.3) ed f.4) di cui al comma 1 dell'articolo 3, il titolare deve depositare le dichiarazioni, le attestazioni ed i dati di cui al comma 1 dell'articolo 1, entro trenta (30) giorni dalla data :
  - di proclamazione del sindaco e dei consiglieri comunali;
  - di accettazione della nomina ad assessore comunale ;
  - di notificazione del provvedimento di elezione o di nomina degli altri incarichi.
2. Il deposito è effettuato presso l'Ufficio protocollo di questo Ente, tramite la loro consegna a mano ed in tal caso l'ufficio rilascia ricevuta dei documenti depositati e del giorno del deposito ovvero tramite servizio di posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso ufficio protocollo e con firma digitale.
3. Il titolare che ha già prodotto la dichiarazione al termine di un mandato è esentato dal presentare la dichiarazione all'inizio del nuovo mandato alla medesima o ad altra carica la cui elezione o nomina avvenga nello stesso anno nel quale è terminato il precedente mandato.
4. La pubblicazione dei documenti di cui al comma 1 dell'articolo 3 è effettuata entro tre mesi dalla data dell'elezione o dalla nomina e ha termine al decorso dei tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico del titolare.
5. La pubblicazione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale del titolare e, ove consentita della dichiarazione del coniuge non separato legalmente e dei parenti entro il secondo grado ha termine alla cessazione dell'incarico o del mandato.
6. Sono pubblicati in formato aperto a norma dell'articolo 7 del d.lgs. 33/2013 tutti i documenti e le attestazioni riferiti al titolare ed in formato non aperto soltanto le informazioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 riferiti al coniuge non separato legalmente ed ai parenti entro il secondo grado del titolare. Ai fini di cui al presente comma i documenti da depositarsi in formato digitale devono essere in formato aperto a norma del predetto articolo 7.
7. Le dichiarazioni presentate all'inizio del mandato ovvero annualmente rimangono pubblicate sino alla loro eventuale sostituzione o modifica con quelle rispettivamente successive.
8. Ai fini dell'interruzione della pubblicazione la Segreteria Generale relativamente al sindaco, ai consiglieri, agli assessori ed ai titolari di altri incarichi politici comunica al responsabile del CED la cessazione dell'incarico o del mandato.

## **Articolo 5**

### **RESPONSABILE DELLA VIGILANZA E DELLA COMMINAZIONE DELLE SANZIONI - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL NON RISPETTO DELL'OBBLIGO DEL DEPOSITO O DELL'AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI**

1. E' attribuito al Responsabile della trasparenza il potere di vigilare sull'esatta osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, 47, comma 1, 49 e comma 3 del d.lgs. 33/2013, agli articoli 2, 3 e 4 della legge 441/1982 ed alle disposizioni del presente regolamento nonché di accertare ed irrogare le sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'articolo 7.
2. Il Responsabile della trasparenza emana le necessarie direttive utili a che l'Ufficio di Segreteria Generale curi la raccolta e la conservazione dei documenti di cui al comma 1 dell'articolo 3 e l'Ufficio CED provveda alla loro pubblicazione sul sito web istituzionale entro quindici giorni dal loro ricevimento.
3. In caso di mancato deposito di una dichiarazione o attestazione o informazione o di un dato all'inizio, al termine o alla cessazione del mandato ovvero la dichiarazione annuale successiva alla prima entro i rispettivi termini previsti dall'articolo 4, il Responsabile della trasparenza notifica al titolare inadempiente il motivato invito ad adempiere entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento dello stesso invito.
4. Nella nota contenente il predetto invito deve essere espressamente contenuto l'avvertimento che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 7.
5. L'invito di cui al comma 3 è comunicato, per conoscenza, al Sindaco e al Presidente dell'organo collegiale di cui è componente il titolare affinché se ne prenda atto nella prima seduta utile ed è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente".
6. Qualora il titolare presenti la dichiarazione nel termine di cui al comma 2, il Responsabile della trasparenza comunica l'avvenuta regolarizzazione al Sindaco e al Presidente dell'organo

collegiale di cui è componente il titolare affinché se ne prenda atto nella prima seduta utile. La stessa comunicazione è pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente". In caso contrario, il Responsabile della trasparenza trasmette al Comandante della Polizia locale la documentazione necessaria ai fini della contestazione di cui all'art. 14 della L. 689/1991 e per gli ulteriori adempimenti in materia sanzionatoria.

7. L'accertamento, la contestazione, la definizione delle infrazioni e l'opposizione agli atti, sono regolamentate dalla Legge 24.11.1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

8. Il soggetto di cui all'art. 18 della L. 689/1991, per quanto attiene il procedimento sanzionatorio di cui al comma 4, è il Comandante della Polizia Locale.

## **Articolo 6**

### **INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE**

1. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione risulti, anche su segnalazione esterna al Comune, incompleta o errata per uno o più delle dichiarazioni, delle attestazioni, delle informazioni e dei dati da indicare obbligatoriamente, il Responsabile della trasparenza invita il titolare interessato ad integrarla o rettificarla ovvero a presentare le eventuali ragioni ostative all'accoglimento di tale invito, entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento dello stesso invito.

2. Se il titolare non provvede, entro il termine di cui al comma 1, a rettificare o integrare una dichiarazione o attestazione senza che giustifichi l'inosservanza del predetto invito, il Responsabile della trasparenza ne dà comunicazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente dell'organo collegiale di cui è componente il titolare affinché se ne prenda atto nella prima seduta utile. La stessa comunicazione è pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente".

## **Articolo 7**

### **SANZIONI**

1. Le eventuali violazioni agli obblighi di depositare le dichiarazioni, le attestazioni, le informazioni ed i dati ovvero di integrarli o rettificarli a norma delle disposizioni di cui agli articoli 14, 47, comma 1, 49, comma 3 del d.lgs. 33/2013, agli articoli 2, 3 e 4 della legge 441/1982 sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da irrogare in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, nell'ambito dei seguenti limiti edittali da un minimo di euro cinquecento (500,00) ad un massimo di euro diecimila (10.000,00).

2. A norma del comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, nelle fattispecie di seguito riportate si applicano le relative sanzioni in misura ridotta:

a) il mancato deposito anche di uno dei predetti documenti o informazioni o dati ovvero una apposita dichiarazione che motivi tale mancato deposito nel termine rispettivamente previsto per ciascuna delle fattispecie di cui all'articolo 4 è punito con la sanzione di euro cinquecento (500,00) per ognuno degli stessi documenti o informazioni o dati non depositati;

b) la non presentazione della dichiarazione del tutto negativa nel termine previsto nell'invito del Segretario Generale a norma del comma 2 dell'articolo 5 è punita con la sanzione di euro mille (1.000,00);

c) la non presentazione della dichiarazione positiva anche in parte - diversa dalle fattispecie di cui alle precedenti lettere a) - nel termine rispettivamente previsto per ciascuna delle fattispecie di cui all'articolo 4 è punita con la sanzione di euro mille (1.000,00);

d) la non presentazione di una dichiarazione positiva anche in parte - diversa dalle fattispecie di cui alle precedenti lettere a) - nel termine previsto nell'invito del Segretario Generale a norma del comma 2 dell'articolo 5 è punita con la sanzione di euro mille (1.000,00);

e) la omessa indicazione in una dichiarazione di un dato o di una informazione attinente alla situazione patrimoniale è punita con la sanzione da euro cinquecento (500,00) ad euro mille (1.000,00) per ogni informazione o dato omesso in proporzione al numero ed alla rilevanza dei dati e delle informazioni omesse;

f) la non presentazione della integrazione o della rettifica a norma del comma 2 dell'articolo 6 è punita con la sanzione di euro duemila (2.000,00);

g) ogni recidiva della stessa tipologia commessa nel corso dello stesso mandato è punita con la sanzione pari al doppio dell'importo massimo della sanzione rispettivamente prevista per la violazione ripetuta di cui alle predette lettere da a) a g).

3. L'ingiunzione di pagamento prevede che il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalla data di notificazione della stessa ingiunzione. Il pagamento è sospeso di diritto in caso di presentazione della richiesta di rateizzazione o di esenzione di cui ai commi successivi.

4. Il pagamento delle sanzioni può essere rateizzato, a scelta del titolare interessato, da un minimo di tre a trenta rate, mensili di pari importo, ciascuna comunque non inferiore ad euro 100,00. Nella predetta rata è ricompresa la quota per interessi nella misura legale prevista dal codice civile.

5. Può costituire esimente per l'applicazione della sanzione una comprovata causa di forza maggiore (quale: malattia anche riferita ad un parente o affine in linea retta o collaterale fino al quarto grado civile, assenza dal Comune, etc.), che non ha consentito di adempiere ad uno degli obblighi relativi alla presentazione ovvero all'integrazione o alla rettifica della dichiarazione. L'esimente, su richiesta del titolare interessato da indirizzare al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale e presentare entro quindici giorni dalla data di notifica dell'ingiunzione di pagamento, può essere ritenuta valida dalla Giunta Comunale, la quale deve deliberare in merito entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza ed in tale periodo la riscossione è sospesa.

7. Tutti i provvedimenti attinenti alla determinazione, alla comminazione ed alla riscossione delle sanzioni sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente".

## **Articolo 8**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

2. La Segreteria Generale, all'esclusivo scopo di agevolare l'applicazione, cura la consegna a tutti i soggetti di cui all'articolo 2 di copia del presente regolamento entro 15 giorni dalla proclamazione, surrogazione o nomina.

## **Articolo 9**

### **Disposizioni finali**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni disposizione regolamentare comunale già vigente in materia.

## **Art. 10**

### **Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente nel tempo in materia.

2. Le disposizioni recate dal presente regolamento si intendono sostituite, a mezzo di automatico adeguamento, dalla normativa di legge eventualmente sopravvenuta e di immediata e diretta applicazione per gli Enti locali.

Letto, confermato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
**Leoni Sara**

IL SEGRETARIO GENERALE  
**Cavallari Dott.ssa Ornella**

La presente copia composta da n. .... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.P.R. N.445/2000 ed all'art.23, comma 1 del D.Lgs. n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.  
In carta libera per uso amministrativo.

Argenta, il

Il Pubblico Ufficiale

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.